



	Capitolato d'oneri
--	---------------------------

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI
BICILETTE PIEGHEVOLI PER LA MOBILITA’ SICURA E SOSTENIBILE CREA-
ATTIVA-MENTE P.O. FESR 2007 – 2013.**

CIG : 220804478B



Art. 1 Oggetto

Oggetto della gara è la fornitura di **biciclette pieghevoli per una quantità non inferiore a 1.500** , da assegnare in particolar modo agli studenti universitari pugliesi in base ad una graduatoria elaborata dagli Atenei e dai Politecnici.

L'obiettivo è dare attuazione al programma Crea –Attiva- Mente , che intende attivare differenti azioni per la pianificazione e la gestione della mobilità in un'ottica di sostenibilità ambientale , al fine di migliorare la ripartizione modale degli spostamenti riducendo le implicazioni negative su territorio , salute e ambiente , in particolare incentivando lo sviluppo della mobilità ciclistica e ciclopedonale .

Art. 2 Caratteristiche tecniche biciclette pieghevoli

Le biciclette pieghevoli dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Carico 100 Kg;
- Colore scelto dalla committenza;
- Verniciatura a forno;
- Telaio garantito 2 anni minimo;
- Cerchi in alluminio;
- Pneumatici 20 x 1.75 (50 cm. circa di diametro)max;
- Corona 50 denti max;
- Ruota libera;
- Cambio 6 velocità minimo - con comandi revo shift;
- Impianto luci ad alta visibilità anteriore e posteriore;
- Sella imbottita;
- Collarino reggisella con sgancio rapido;
- Altezza sella regolabile da cm. 65 a cm. 108;
- Altezza manubrio regolabile da cm. 95 a cm. 120;
- Impugnature ergonomiche;
- Campanello regolamentare;
- Cavalletto regolamentare;
- Freni anteriori e posteriori in alluminio v-brake;
- Parafango anteriore e posteriore;
- Paracatena;
- Portapacchi;
- Pedali pieghevoli con riporti antiscivolo;
- Catadiottri regolamentari su raggi e pedali;
- Catadiottri regolamentari anteriori e posteriori;
- Peso della bicicletta pieghevole completa di accessori 15 kg. Max;
- Dimensione della bicicletta pieghevole:
 - aperta lunghezza cm. 160 max;
 - piegata lunghezza cm. 90 max, larghezza cm. 45 max, altezza cm. 68 max;



- Le biciclette dovranno essere conformi alle norme vigenti del codice della strada e della Comunità Europea e rispettare le norme di certificazione CE.

Art. 3 Disponibilità della fornitura e luogo di consegna

La disponibilità della fornitura dovrà essere assicurata entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dalla data di stipula del contratto . La consegna sarà effettuata, franco destino, a cura e spese dell' appaltatore, secondo un calendario da concordare con l'Amministrazione regionale, nelle località e nelle sedi che saranno indicate dal Responsabile dell'esecuzione del contratto .

Tutti gli oneri (inclusi imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna nei luoghi indicati) sono pertanto compresi nel costo della fornitura.

Art. 4 GARANZIA

Le biciclette pieghevoli dovranno essere nuove di fabbrica e consegnate esenti da difetti. In caso contrario l' appaltatore è obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o provocati durante le operazioni di spedizione e/o consegna, e nei casi gravi a provvedere alla sostituzione del mezzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale. Qualora l'appaltatore non provveda, l'Amministrazione regionale si riserverà la facoltà di fare eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare i difetti ed imperfezioni riscontrati, o la necessaria sostituzione della bicicletta pieghevole, addebitandone i conseguenti importi all'appaltatore inadempiente.

Art. 5 Vincoli dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è vincolato, per il fatto stesso dell'aggiudicazione, dal momento in cui essa si verifica.

Art. 6 Penalità

In caso di ritardata consegna delle biciclette pieghevoli per fatto imputabile all'appaltatore sarà calcolata una penalità di 50 euro al giorno .

Art. 7 Invariabilità dei prezzi

L' appaltatore non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante tutto il corso dell'appalto. Rimane, quindi, esplicitamente esclusa la revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 8 Collaudo

Il collaudo di accettazione, redatto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto in presenza del fornitore o di suo delegato, dovrà verificare la corrispondenza della



fornitura ai dati tecnici previsti dal contratto e dal presente capitolato tecnico e specificati nell'offerta tecnica .

Il collaudo è a carico del fornitore. In caso di esito sfavorevole, il fornitore provvederà a proprie cura e spese, alla rimozione delle cause dei rilievi contestati e precisati nel verbale relativo, ed a presentare la fornitura ad un successivo collaudo entro 20gg solari, a decorrere dal giorno successivo del collaudo.

Art .9 Pagamenti

Il pagamento all' appaltatore effettuato, entro i successivi 30 gg. dal collaudo con esito positivi, con determinazione dirigenziale, previa presentazione di fattura.

L'emissione della suddetta fattura non potrà avvenire pertanto prima del completamento della fornitura e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- comunicazione della ditta di avere completato la fornitura;
- certificazioni e omologazioni, richieste come oggetto dell'appalto;
- certificato di collaudo esito positivo rilasciato dal Responsabile dell'esecuzione del contratto

Art. 10 Divieto di cessione del contratto

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Appaltatore , si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. Puglia n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Puglia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 13 Variazioni, recesso dal servizio e inadempienze

Il prezzo complessivo della fornitura richiesta, alle condizioni tutte del Disciplinare di gara e dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.

La Regione Puglia accerta, tramite il responsabile dell'esecuzione del contratto, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'appaltatore potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione appaltante per cause non imputabili all'appaltatore.



La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione Puglia di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Art. 14 Clausola risolutiva espressa

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- venir meno in capo all'appaltatore, durante l'esecuzione della fornitura, dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento della fornitura, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel presente disciplinare;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Puglia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto alla Regione Puglia di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura in danno all'appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione Puglia rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione Puglia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

Art. 15 Risoluzione per inadempimento

Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art.14 del presente Capitolato, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l'appaltatore,



ricevuta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottempererà entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

Art. 16 Responsabilità

L'appaltatore solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione della fornitura affidata. Nessun ulteriore onere potrà derivare, pertanto, a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 17 Rinvio a norme vigenti

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato d'oneri e nel contratto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

Art. 18 Spese contrattuali

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 19 Clausola finale

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri, nel bando, nel disciplinare di gara.